

Publicato il 30/12/2020



Firmato
digitalmente

N.07962 2020 REG.PROV.CAU.
N. 07285/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7285 del 2020, proposto da

rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute – Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale personale del S.S.R. – Regione Campania non costituiti in giudizio;

nei confronti

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

- a) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022 di cui al D.D. n. 45 del 30/06/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 7 luglio 2020, ed in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- a1) del D.D. n. 45 del 30/06/2020 di approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Campania triennio 2019/2022 di cui al D.D. n. 45 del 30 giugno 2020, pubblicato in BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) in data 7 luglio 2020 e di tutti gli atti ivi richiamati;
- b) del D.D. n. 64 del 30/09/2019 di approvazione del bando di concorso per l'ammissione di n. 140 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Campania triennio 2019/2022 e di tutti gli atti ivi richiamati;
- c) del bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019/2022) della Regione Campania anche nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;
- c1) del bando di concorso regionale, art. 14, nella parte in cui prevede che "al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente";
- d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;
- e) dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12 novembre 2019, n. 89 nonché del bando di concorso Regionale approvato giusto

- D.D. n. 64 del 30/09/2019 nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;
- f) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;
- g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione;
- h) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione;
- i) della nota di riscontro all'accesso agli atti della Regione Campania;
- l) di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;
- m) dei compiti di parte ricorrente e dei quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
- n) di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque rimessi in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;
- o) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;
- p) del bando di concorso, art. 9, e della corrispondente disposizione del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui fissano una soglia di ammissione pari a 60 punti;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di formazione su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale viene bandito annualmente con provvedimento del Ministero della Salute, dal momento che il suo svolgimento deve avvenire in maniera identica e contestuale in tutte le Regioni, salvo poi essere gestito a livello locale;

Considerato che con D.D. n. 64 del 30 settembre 2019 è stato approvato il bando di concorso per l'ammissione di n. 140 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Campania triennio 2019/2022;

Rilevato che il Ministero ha stabilito, con apposito avviso, che la prova si sarebbe tenuta contestualmente in tutte le Regioni in data 22 gennaio 2020;

Considerato che la prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in due ore;

Atteso che con D.D. n. 45 del 30 giugno 2020 è stata approvata la graduatoria regionale di merito definitiva del concorso in esame;

Rilevato che la dott.ssa Caragallo si è classificata al posto n. 356, la dott.ssa Urciuoli è risultata non idonea;

Visto il ricorso notificato il 23 settembre 2020, con cui le predette Caragallo e Urciuoli hanno chiesto l'annullamento della graduatoria e l'ammissione al corso di formazione;

Vista la memoria di costituzione del Ministero della Salute;

Vista l'ordinanza collegiale n. 11041/2020 del 28 ottobre 2010, con cui è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio ai ricorrenti ed il deposito di "*documentati chiarimenti sulle censure relative ai quesiti contestati*" al Ministero;

Atteso che, nelle more, le parti hanno adempiuto agli incumbenti istruttori posti a loro carico;

Rilevato che i ricorrenti lamentano, in particolare, l'erroneità della formulazione dei quesiti nn. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92 (versione del test non indicata) e la conseguente attribuzione del relativo punteggio;

Ritenuto necessario al fine del decidere, viste le relazioni tecniche ed i pareri depositati da entrambe le parti sul punto, disporre verifica e per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., stabilire quanto di seguito indicato:

a) alla verifica provvederà il Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che potrà delegare a tal fine un esperto del medesimo Istituto;

b) il verificatore dovrà in particolare accertare, presa visione sia delle relazioni depositate dalla difesa dei ricorrenti sia del parere reso dalla Commissione di esperti depositato in atti dal Ministero resistente, se i quesiti contestati e sopra indicati (nn. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 86, 92) siano stati correttamente formulati ovvero se in essi siano ravvisabili delle ambiguità e, infine, se fosse possibile per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta tra quelle indicate;

c) la verifica, comprensiva di sintetica relazione conclusiva, dovrà concludersi entro il termine del 22 febbraio 2021;

e) con separato provvedimento verrà successivamente fissato il compenso spettante al verificatore, compenso che sarà stabilito sulla base della qualità e della quantità del lavoro svolto;

Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti, debba ritenersi prevalente quello di parte ricorrente a non vedersi pregiudicata la possibilità di iscriversi al corso e di frequentarlo, pur senza beneficiare della borsa di studio;

Ritenuto, infine, di dover fissare, per la prosecuzione del giudizio, impregiudicata ogni decisione in rito, sul merito ed in ordine alle spese, l'udienza di discussione del merito al 20 aprile 2021

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone che i ricorrenti vengano ammessi alla frequentazione del corso in oggetto, senza borsa;
- rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza pubblica del 20 aprile 2021

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed al Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

